

Edizione 05/2022

Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Certo! Mastercard[®] World.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea
+41 58 275 27 27, info@erv.ch, www.erv.ch

Informazioni relative alla sua assicurazione

Cara cliente,
Caro cliente,

siamo lieti di informarla circa l'identità dell'assicuratore e il contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per ragioni di semplicità, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore per la presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è Cembra Money Bank AG (denominata nelle Condizioni generali d'assicurazione Cembra), Bändliweg 20, CH-8048 Zurigo.

Chi è il debitore del premio?

Il premio è a carico dello stipulante.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Quali sono i rischi assicurati e che estensione ha la copertura?

Gli eventi per i quali ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (ad esempio proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni, dei massimali e il genere delle prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA. Lo stesso vale per le franchigie.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, ERV garantisce, unicamente al possessore di una carta Certo! valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante, la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone coassicurate sono le seguenti persone che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono altresì assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i figli in affido durante le vacanze e gli affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli. Questa enumerazione è conclusiva.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano ad esempio i seguenti:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato a ERV;
- in caso di accertamenti da parte di ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia con la stipula del contratto relativo alla carta «Certo! Mastercard® World» e termina con lo scioglimento del contratto sopracitato (disdetta o blocco definitivo senza carta sostitutiva da parte dello stipulante o del possessore della carta) o alla scadenza della validità della carta Certo!. Inoltre, la copertura assicurativa termina mediante disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Cembra ed ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. Europea Assicurazione Viaggi (ERV), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio nonché elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero nonché i suoi diritti).

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
	Certo!
Assicurazione shopping	
Garanzia del miglior prezzo	2000.– all'anno 1000.– per evento
Assicurazione viaggi	
SOS-Assistance: trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento; trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio; Spese di ricerca e recupero rimpatrio in caso di decesso; Spese supplementari per un viaggio di rientro non programmato	50 000.– a persona e evento 1a classe treno o volo in classe «Economy»
Prestazioni di servizio	Servizi Le prestazioni di servizio a pagamento derivanti dai seguenti servizi verranno addebitate agli assicurati.
Centrale d'allarme	In caso di emergenza, la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. La centrale organizza: <ul style="list-style-type: none">• in caso di ricovero in ospedale, una garanzia ospedaliera rimborsabile all'estero;• la gestione di crisi internazionali;• la trasmissione di messaggi ai parenti;• il rinvio amministrativo a un'ambasciata o a un avvocato;• la notifica all'azienda di trasporti e all'hotel in caso di arrivo in ritardo;• il soccorso stradale del veicolo;• l'anticipo finanziario in caso di furto/rapina;• il blocco di telefono cellulare, carte di credito e carte cliente;• il servizio informazioni mediche.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Assicurazione shopping
- 2.1 Garanzia del miglior prezzo
- 3 Assicurazione viaggi
- 3.1 SOS-Assistance
- 3.2 Prestazioni di servizio
- 4 Glossario

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- B Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.
- C La copertura assicurativa sussiste se almeno il 51% della prestazione originaria (articolo, prestazione di viaggio) è stata pagata con una carta Certo! valida ed emessa dallo stipulante.

1.2 Ambito di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio. Restano salve le disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
- che si verificano in relazione a malattie e infortuni che non sono stati constatati da un medico al momento dell'avvenimento e che non sono documentati da un certificato medico;
- nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di imprevisti di viaggio;
- relativi a scioperi o disordini di qualsiasi tipo o eventi naturali;
- legati a rapimenti;
- che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
- che si verificano in occasione della partecipazione a

- competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi;
- trekking ed escursioni in montagna oltre i 4000 m sul livello del mare;
- spedizioni;
- relativi ad atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato;
- che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre (conformemente alle disposizioni legali) o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti e al loro tentativo, con riserva di atti vandalici, furto o rapina da parte di terzi nell'ambito della copertura casco totale per veicoli noleggiati;
- causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- causati da epidemia o pandemia (restano salvi tutti gli eventi assicurati elencati in modo esaustivo). Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena della persona assicurata in caso di infezione accertata (cifra 3.1.2 A).

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere a ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute da ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.5 Altre disposizioni

- Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.
- Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede ERV (Basilea).
- Le prestazioni corrisposte ingiustamente da ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre o attacchi terroristici, sono determinanti in linea di massima le vigenti raccomandazioni delle autorità svizzere. Queste sono in prima linea il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- Di regola, ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere, viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui tali importi sono stati versati dalla persona assicurata.
- Con il rimborso del sinistro da parte di ERV, lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente a ERV il proprio credito derivante dal contratto di assicurazione.
- ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Procedura in caso di sinistro

- A A chi rivolgersi
- In caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri di ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch,
 - **in caso di emergenza**, rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 801 803** o al **numero verde +800 8001 8003**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C All'assicuratore
- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste;
 - vanno consegnati i documenti necessari e
 - devono essere indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale); in assenza delle coordinate di pagamento, le spese di bonifico pari a CHF 40.– sono a carico della persona assicurata.
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico; egli deve essere informato in merito ai programmi relativi al viaggio e si devono seguire le sue istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.
- F L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
 - vengono nascosti determinati fatti o
 - gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengono rispettati e ciò causa danni all'assicuratore.

2 Assicurazione shopping

2.1 Garanzia del miglior prezzo

2.1.1 Oggetti assicurati

- A La garanzia del miglior prezzo garantisce alla persona assicurata il miglior prezzo per l'acquisto di un articolo.
- B La differenza tra il prezzo originariamente pagato e quello dello stesso articolo identico ridotto per un lasso di tempo limitato deve essere di almeno 30 CHF o più. L'articolo identico offerto a un prezzo inferiore deve essere della stessa marca, dello stesso modello, con lo stesso nome e/o lo stesso numero, nonché offerto da un fornitore commerciale registrato in Svizzera (negozi, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore su Internet o sito Internet, grande magazzino).
- C **Valore minimo della merce: CHF 50.–.**

2.1.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dalla data di acquisto e dura 14 giorni.

2.1.3 Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa la

- differenza tra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata, in base alla ricevuta d'acquisto (IVA inclusa) e/o all'estratto conto, e il prezzo più basso dello stesso articolo.
- La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.1.4 Oggetti non assicurati

- contanti, assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, marchi, biglietti della lotteria, biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- qualsiasi veicolo a motore, comprese auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- animali vivi o piante;
- beni deperibili come cibi, bevande, tabacchi o carburanti;
- pezzi unici prodotti su misura o personalizzati;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione;
- offerte in liquidazione, come articoli da «vendite di liquidazione per cessazione dell'attività»;
- articoli venduti tramite buoni del produttore o sconti per i dipendenti, o articoli venduti tramite sconti speciali, prodotti gratuiti o unici, impegni contrattuali o altre offerte limitate;
- articoli di negozi speciali offerti in luoghi non aperti al pubblico, come club o associazioni;
- articoli offerti fuori dalla Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera.

2.1.5 Eventi e spese non assicurati

- offerte che sono state pubblicate prima della data di acquisto o più di 14 giorni dopo la stessa;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- servizi acquistati congiuntamente all'articolo, come lavoro salariato, manutenzione, riparazione o l'installazione di prodotti, beni o proprietà, o la consulenza professionale di qualsiasi tipo.

2.1.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente a ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - estratto conto o giustificativo della transazione da cui risulti che almeno il 51% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta; e
 - prova (p.es. opuscolo) che mostri l'oggetto identico acquistato, nonché la data di vendita e/o di emissione e il prezzo d'offerta più basso del fornitore terzo.

3 Assicurazione viaggi

3.1 SOS-Assistance

3.1.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni).

3.1.2 Eventi assicurati

- A ERV garantisce la copertura assicurativa in seguito a uno dei seguenti eventi: malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
- di una persona assicurata;
 - di un/a compagno/a di viaggio;
 - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima.
- B Se la persona che determina l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.
- C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1).

3.1.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare una prestazione successiva. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione. **La massima somma assicurata ammonta a CHF 50 000.– per persona e per evento.**
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, ERV copre:
- le spese
 - relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
 - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.Soltanto i medici di ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;
 - i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo;
 - dell'organizzazione e delle spese relative alle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
 - i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economica (in aereo);
- C La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni spetta a ERV.

3.1.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o da ERV. **Altrimenti le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**
- B **È esclusa l'erogazione di prestazioni:**
- se sono avvenute senza indicazione medica (p. es. in caso di cure mediche adeguate in loco ecc.) e se non è stato consultato un medico in loco;
 - se la malattia che ha portato all'intervento rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione o prima dell'inizio della prestazione di viaggio.

3.1.5 Procedura in caso di sinistro

- A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni a ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o ERV.
- B I seguenti documenti devono essere presentati a ERV:
- conferma della prenotazione (originale o copia);
 - certificato medico con diagnosi, certificati ufficiali, certificato di decesso, ricevute, fatture relative alle spese assicurate aggiuntive, titoli di viaggio e/o rapporti della polizia (originali);
 - copia dell'estratto conto della carta di credito dal quale si evince la prestazione di viaggio pagata.

3.2 Prestazioni di servizio

- A Tutte le prestazioni di servizio includono le organizzazioni, ma non i costi che eventualmente ne derivano se vengono incaricati fornitori di servizi. La centrale d'allarme comunica in anticipo eventuali spese conseguenti. ERV non è responsabile dei danni causati dall'impossibilità di reperire l'istituzione interessata, dei danni patrimoniali o delle conseguenze derivanti da informazioni fornite da un servizio informazioni mediche.
- B In caso di emergenza, la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. La centrale organizza:
- un anticipo spese rimborsabile di fino a CHF 5000.– per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
 - la gestione di crisi internazionali;
 - la trasmissione di messaggi ai parenti;
 - il rinvio amministrativo a un'ambasciata o a un avvocato;
 - la notifica all'azienda di trasporti e all'hotel in caso di arrivo in ritardo;
 - il soccorso stradale per un'autovettura fino a un massimo di 3,5 t (vale solo per l'Europa);
 - un anticipo in contanti rimborsabile per un importo pari a CHF 2000.– (restituzione entro 30 giorni dal rientro presso il domicilio), se durante un viaggio la persona assicurata subisce un furto o una rapina di tutti i contanti e non ha modo di ottenerne altri;
 - il blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte cliente in caso di furto, rapina e perdita;
 - la consulenza alla persona assicurata in caso di problemi medici minori nel Paese in cui si è recata o la comunicazione di un numero di telefono di un medico locale.

4 Glossario

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza locale e temporale limitata superiore alla media, che rappresenta una minaccia per la vita e l'incolumità personale.

Estero

La Svizzera e il Paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

Evento naturale

Evento improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento dannoso è innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

M Malattia

È considerata malattia qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure abbia come conseguenza l'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N Negligenza grave

Si tratta di negligenza grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui osservanza è imposta a ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.

O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o fatti di metalli preziosi, pellicce, orologi, binocoli, capi d'abbigliamento in pelle, hardware, telefoni cellulari, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, apparecchiature di ogni tipo, accessori compresi.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale (detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena, ecc.). Ha carattere obbligatorio.

P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

La persona assicurata è il partner contrattuale/cliente di Cembra e la cerchia di persone descritta nelle CGA. Le persone assicurate sono i beneficiari della copertura assicurativa.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un transfer in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un appartamento di villeggiatura, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come per esempio ai Poli, le isole Svalbard, i deserti del Gobi o del Sahara, la foresta vergine della regione amazzonica o la Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico (p. es. il triathlon Ironman Hawaii).

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con ERV.

Svizzera

L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è tesa a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure ad esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.

V Vandalismo

Danneggiamento o distruzione di tipo doloso e intenzionale da parte di terzi ignoti.